

Avv. Irene Criscuolo  
Via Ferruccio n. 46, 00185 Roma  
T: 3333343569  
P.I. 15270111006  
[irenecriscuolo@ordineavvocatiroma.org](mailto:irenecriscuolo@ordineavvocatiroma.org)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**- SEDE DI ROMA -**

**RICORSO**  
**CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI**

**PER: Il Dott. Marco Cappuccio**, nato a Roma il 24-08-1988 e residente a Roma in Via Pietro Verri 13, 00184, CF CPPMRC88M24H501R, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. **Irene Criscuolo**, (CRSRN190S62H501N), con studio sito in Via Ferruccio n. 46, 00185 Roma, giusta procura congiunta telematicamente al presente atto.

L'Avv. Irene Criscuolo dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm., relative al presente procedimento, al seguente recapito di posta elettronica certificata: [irenecriscuolo@ordineavvocatiroma.org](mailto:irenecriscuolo@ordineavvocatiroma.org).

ricorrente -

**CONTRO**

**Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

**Ministero della Cultura**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

**Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato pro tempore, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

**Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

**Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

resistente -

### **NONCHE' NEI CONFRONTI di**

**Dott.ssa Colurcio Tiziana**, nata il 24.02.1977 a Napoli e residente in Casoria (NA), Via Nazionale delle Puglie n. 185, cap 80026;

**Dott. Luigi Cirina**, nato il 23 gennaio 1969 e residente in Sestu (CA), Via Salvatore Fois, 31 cap 09028;

controinteressati -

### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

Per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito e graduatoria dei vincitori Codice ECO pubblicata il 19.04.2023 in relazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato", nella parte in cui non si riconosce al ricorrente l'ulteriore titolo di studio e, di conseguenza, solo un punto per la valutazione dei titoli nonostante sia in possesso di Laurea triennale - L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (DM 270/04) conseguita in data 10 dicembre 2010 presso LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA e Laurea magistrale - LM-77 Scienze economico-aziendali, conseguita in data 26 marzo 2013 presso LUISS GUIDO CARLI di Roma,], collocandolo tra gli idonei non vincitori alla posizione 949 con il punteggio complessivo di 26;

del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 19/04/2023;

ove occorra, e in parte qua, del Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021 relativo al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato", laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;

degli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;

di tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori;

dei contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente

### **NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO**

dell'interesse in capo al ricorrente di veder rettificato il proprio punteggio e la propria posizione nella graduatoria finale di merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato", e

### **LA CONSEGUENTE CONDANNA**

ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimare a provvedere alla suddetta rettifica del punteggio che gli permetterebbe di acquisire l'attribuzione di ulteriore 1 punto previsto dall'art.7 del Bando (per il possesso delle due lauree di cui sopra) e di raggiungere una posizione prossima al n. 471 tanto da risultare vincitore della selezione e il punteggio complessivo di 27; in ogni caso, con l'ordine nei confronti delle Amministrazioni intimare di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.

### **FATTO**

In data 31/12/2021 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero 104 *"corso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei profili di seguito indicati dei ruoli delle sotto indicate amministrazioni, secondo la seguente ripartizione:*

A. *Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) n. 1.250 di cui:*

*(...)*

B. *Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) n. 464 di cui:*

*(...)*

C. *Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) n. 579 di cui:*

n. 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);

n. 274 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2). V. allegato 1;

n. 205 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

n. 20 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2)."; (<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21E15102>);

L'art. 4 del Bando prevedeva poi che la domanda di partecipazione per ciascuno dei codici di concorso si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando "il modulo elettronico sul sistema "Step - One 2019" raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo <https://ripam.cloud/>" (gestito da Formez PA) previa registrazione del candidato al sistema, che si sarebbe dovuta inviare entro il 07/02/2022 e che, nella stessa, si sarebbero dovuti dichiarare le proprie generalità, il possesso dei requisiti di ammissione (compreso il titolo di studio) e gli ulteriori titoli da sottoporre alla valutazione precisando che quelli non dichiarati non sarebbero stati presi in considerazione.

In data 31/01/2022 il Dott. Marco Cappuccio inoltrava domanda di partecipazione dichiarando di aver conseguito i seguenti titoli di studio:

"Laurea triennale - L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (DM 270/04)

Data di conseguimento:

10 dicembre 2010

Luogo di conseguimento:

LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA, Roma

Voto conseguito:

102/110"

e

Titolo di studio:

Laurea magistrale - LM-77 Scienze economico-aziendali

Data di conseguimento:

26 marzo 2013

Luogo di conseguimento:

LUISS GUIDO CARLI, Roma

Voto conseguito:

106/110" (**ALL.TI 1 - 4 passaporto Dott. Cappuccio; domanda di partecipazione; attestato di laurea e attestato di laurea magistrale**);

A seguito della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione veniva inoltrata conferma del ricevimento della stessa con attribuzione del seguente numero di ordine di domanda: 000002935470 e del seguente BARCODE 0000006251758 (**ALL. 5 ricevuta di partecipazione**);

Nel Bando l'Amministrazione stabiliva i requisiti per l'ammissione al concorso (art.2) e, con l'ausilio di Formez PA, strutturava la procedura selettiva come segue (art.3):

- una prova selettiva scritta (art. 6), distinta per codici di concorso, da svolgersi mediante l'ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali messe (anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali), consistente in un Test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti e che "si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30";
- la valutazione dei titoli (art. 7), distinta per i codici di concorso, effettuata con ricorso a piattaforme digitali della commissione per i candidati che hanno superato la prova scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;
- graduatoria finale di merito (art. 7), per ciascuna classe di concorso, sulla base del "punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli";

Nello specifico, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Bando, la prova SCRITTA svolta dal ricorrente per il codice ECO veniva articolata in 40 domande così distribuite:

- 25 quesiti a risposta multipla volti a verificare le conoscenze afferenti le seguenti materie stabilite per il codice di concorso ECO : a) elementi di diritto amministrativo; b) elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; c) elementi di ragioneria generale e applicata; elementi di economia politica e pubblica; d) norme generali in materia di pubblico impiego (con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari); e) uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; f) conoscenza della lingua inglese;

In seguito, tali criteri di valutazione sono stati ripresi fedelmente dal successivo avviso pubblicato il 24/06/2022 contenente "DIARIO D'ESAME e ISTRUZIONI CANDIDATI", che ha confermato quanto previsto dal Bando e cioè una prova strutturata in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti di tempo con un punteggio massimo di 30 punti e un punteggio minimo di 21/30, con punteggi diversificati a seconda della tipologia di domanda e delle relative risposte;

In data 08/07/2022 alle ore 09:30 il Dott. Marco Cappuccio sosteneva presso la Nuova Fiera di Roma, Viale A. G. Eiffel, ingresso Est, 00148 - Roma (RM) la prova per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato - CODICE ECO (codice concorso 2293/ECO/SESSIONE1) (**ALL. 6 attestato di partecipazione**);

Entrato nella propria area personale e riservata del sito, il ricorrente estraeva il questionario con le risposte fornite ed apprendeva che il punteggio complessivo acquisito era di "25", quindi che la prova ERA STATA SUPERATA per aver rispettato la soglia di sufficienza di 21/30.

Per quanto interessa in questa sede, nello specifico, ai fini della valutazione dei titoli, l'art. 7 della Lex specialis stabiliva che i punteggi in relazione ai titoli si sarebbero dovuti attribuire come segue: *"Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

- 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- *0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;*
- *0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;*
- *1 punto per ogni dottorato di ricerca;*
- *0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.”*

In data 06/10/2022 si riuniva la Commissione d’esame nominata dalla Società RIPAM “verbale n. 15” per il solo codice AMM per il seguente ordine del giorno “CRITERI PER L’AVVIO VALUTAZIONE TITOLI”, nel suddetto verbale veniva specificato che la Commissione si sarebbe attenuta ai criteri contenuti all’art. 7 comma 3 del bando di concorso come di seguito riportati: “ - 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; (...)” e nella pagina successiva, pag. 2, al punto 11 specificava: “In caso di laurea specialistica che è un naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1” (**ALL. 7 verbale n. 15 del 06-10-2022**);

In data 19/04/2023 veniva pubblicata per il Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito approvate dalla Commissione Esaminatrice e validate dalla Commissione Ripam nella seduta del 18 aprile u.s. ed il Dott. Marco Cappuccio raggiungeva un punteggio di 26 posizionandosi al n. 949 della graduatoria finale (**ALL.TI 8 e 9 graduatoria finale e graduatoria dei vincitori**);

A causa di tale illegittima valutazione (o, meglio, omessa valutazione) il ricorrente non è risultato vincitore del concorso ottenendo il punteggio complessivo di 26 punti collocandosi, di conseguenza, alla posizione n. 949 mentre, laddove fosse stato riconosciuto un punto aggiuntivo per la valutazione delle due lauree conseguite, il ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 27 che gli avrebbe consentito di collocarsi a una posizione prossima alla n. 471 e rientrare tra i vincitori.

Alla luce dei fatti, il ricorrente è idoneo ma non vincitore del concorso a causa dell’omessa valutazione dei propri titoli, pertanto, si trova costretto a proporre il presente ricorso per il riconoscimento del dovuto punteggio tenuto conto che tali titoli erano già in possesso dell’Amministrazione e che la stessa non ha considerato correttamente, come si avrà cura di chiarire nei seguenti motivi di

## **DIRITTO**

1. **Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis.**  
**Violazione del favor participationis.**  
**Violazione dell’art. 1 co. 2 del DPR 487/1994.**  
**Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**  
**Difetto di istruttoria.**  
**Motivazione carente, generica e illogica.**

**Violazione del legittimo affidamento.**

**Ingiustizia grave e manifesta.**

**Violazione del principio della parcondicio concursorum.**

**Violazione del principio di proporzionalità.**

**Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.**

**Travisamento dei fatti. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

**Sulla mancata attribuzione di numero 2 punti per le lauree possedute dal Dott. Marco Cappuccio.**

Come già chiarito in punto di fatto, il Dott. Marco Cappuccio veniva privato di n. 1 (un) punto a causa della non corretta valutazione del titolo di studio di cui è in possesso (Laurea triennale e Laurea Magistrale).

Al riguardo, si rileva che l'art. 7 punto 3 del bando prevedeva l'attribuzione *"Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

▪ **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;"**

Ed invero, il tenore letterale del bando non lascia spazio a particolari interpretazioni ermeneutiche: 1 punto per **"ogni"** tipologia di laurea, sta a significare che verrà attribuito:

1 punto per ogni laurea;

1 punto per il diploma di laurea;

1 punto per la laurea specialistica;

1 punto per la laurea magistrale.

Dalla domanda di partecipazione del Dott. Marco Cappuccio emerge come lo stesso abbia indicato il possesso di una Laurea triennale conseguita presso la Sapienza Università degli Studi di Roma ed una laurea magistrale presso l'Università LUISS Guido Carli; pertanto, un candidato che ha conseguito una laurea ed una laurea magistrale si deve veder attribuiti 2 punti.

Questo è ciò che il candidato ha accettato prima dello svolgimento della prova.

Invece, vista l'attribuzione al Dott. Marco Cappuccio di un solo punto, pur avendo conseguito due titoli di studio, si lamenta l'errata applicazione dei criteri stabiliti all'art. 7 punto 3 del Bando.

Appare, quindi, necessario l'esame dei termini del bando e nello specifico di cosa si intenda per *"laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale"*.

Il diploma di laurea (vecchio ordinamento) ai sensi della L. 19 novembre 1990, n. 341 art. 3 è quel corso di laurea che *"... ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore."*

Con l'attuazione del DM 509/99, invece, con "Diploma di Laurea" s'intende il titolo conseguito al termine del primo ciclo universitario, la c.d. Laurea Triennale.

Richiamando l'art. 7 del DM 509/99 si apprende come lo studente per conseguire la **laurea** *"deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. (...)*

Mentre per conseguire la **laurea specialistica** lo studente *“deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.”*

Per comprendere in cosa consista la **laurea magistrale** vengono in ausilio le modifiche (DM 207/04) al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, che all'art. 7 stabiliscono che *“1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.*

*2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.”*

La laurea magistrale e la laurea specialistica sono dei titoli accademici conseguibili in seguito alla frequenza di un corso di laurea biennale di secondo livello. La laurea specialistica è da considerarsi una “continuazione” della laurea triennale e richiede il conseguimento di 300 CFU (comprendenti quelli già conseguiti nella laurea triennale); invece la laurea magistrale, che dall'anno accademico 2008-2009 ha sostituito la laurea specialistica, è da considerarsi un corso autonomo senza diretto collegamento alla laurea triennale e richiede il conseguimento di 120 CFU.

Pertanto il Dott. Marco Cappuccio, avendo dichiarato nella domanda di presentazione i seguenti titoli di studio:

Laurea triennale - L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (DM 270/04) conseguita in data 10 dicembre 2010 presso LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA e

Laurea magistrale - LM-77 Scienze economico-aziendali, conseguita in data 26 marzo 2013 presso LUISS GUIDO CARLI di Roma,

era certo di vedersi attribuiti 2 punti, in quanto in possesso di UNA laurea (Laurea triennale - L-18) e UNA laurea magistrale (Laurea magistrale - LM-77) - interpretazione letterale del bando, conosciuta ed accettata dal candidato prima della svolgimento della prova avvenuta in data 08-07-2022 alle ore 09:30 presso la Nuova Fiera di Roma, Viale A. G. Eiffel, ingresso Est, 00148 - Roma (RM).

L'interpretazione del Dott. Marco Cappuccio è in totale conformità con l'art. 7 punto 3 del bando e dell'art. 7 del DM 207/04.

Non si comprende, dunque, sulla scorta di quali presupposti la Pubblica Amministrazione non abbia assegnato tale punto ulteriore, posto che – come noto – il bando di concorso è vincolante per i concorrenti e per la Pubblica Amministrazione, che non conserva alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 11/11/2019, n.5322) e considerato che, in ogni caso, la Graduatoria non reca alcun dettaglio sulla valutazione dei titoli risultando quindi deficitaria di motivazione sul punto.

In ogni caso, anche se vi fosse dubbio ermeneutico sulla detta clausola del bando, giova rammentare – per mero tuziorismo difensivo - che quest'ultimo deve essere interpretato in senso

più favorevole al candidato concorsista (cd. favor participationis) e del principio della par condicio concorsorum, oltreché del buon andamento amministrativo, del legittimo affidamento e della trasparenza. In effetti, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando concorsuale, dovendosi, per l'effetto, escludere qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale e, anche in caso di incertezze, dovendo ritenersi comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni. Non risulta, quindi, possibile addivenire in via interpretativa ad un'integrazione delle regole di concorso, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale. Dal principio appena enunciato discende, come conseguenziale esito ricostruttivo, che, nel caso di clausole o disposizioni tecniche di dubbia e/o incerta interpretazione, deve essere privilegiato il principio del favor participationis (cfr. ex multis T.A.R. , Napoli , sez. V , 07/10/2020 , n. 4315), inteso – chiaramente – in senso più ampio in riferimento al caso di specie.

L'art. 7 punto 3 del bando, in difetto di enunciati di segno opposto o di migliori specificazioni, non successive all'inoltro delle domande da parte dei candidati, letteralmente è da intendersi nel senso che 1 punto aggiuntivo deve essere assegnato a tutti coloro che risultano in possesso di uno dei titoli ivi indicati, tra cui rientrano sia la Laurea triennale che la Laurea Magistrale.

Del resto, l'accertamento che la Laurea Magistrale sia "titolo aggiuntivo", superiore ad una semplice laurea triennale, è già stato oggetto di recente vaglio giudiziale- TAR Lazio – Roma, con ordinanza n. 1739/2022.

Appare ingiusto, invero, che la Pubblica Amministrazione disattendendo totalmente quanto stabilito nel Bando, abbia totalmente pregiudicato la posizione dell'odierno ricorrente, in quanto l'omessa assegnazione di un punto ulteriore previsto dall'art. 7, punto 3 impediva al ricorrente di collocarsi nella Graduatoria dei vincitori e, dunque, di stipulare il contratto di lavoro, o comunque di ottenere una posizione più alta in Graduatoria.

\*\*\*

A corroborare l'interpretazione letterale adottata ed accettata dall'odierno ricorrente, vi sarebbe l'illegittimo intervento postumo volto a modificare/specificare i criteri di valutazione dei titoli, "verbale n. 15" del 06-10-2022, "CRITERI PER L'AVVIO VALUTAZIONE TITOLI", relativo al Codice AMM, nel quale al punto 11 si legge come: "In caso di laurea specialistica che è un naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1" (cfr. **ALL. 7**).

Si rileva come la specificazione di cui al punto 11 andrebbe a rafforzare l'interpretazione letterale del Bando, che il Dott. Marco Cappuccio accettava, secondo la quale alla Laurea Triennale viene assegnato 1 punto, al diploma di laurea viene assegnato 1 punto, alla Laurea specialistica (se non è naturale proseguimento) viene assegnato 1 punto e alla Laurea Magistrale che, è già normativamente previsto essere titolo autonomo e distinto rispetto alla Laurea Triennale, viene assegnato 1 punto.

Pertanto, dal tenore della specificazione di cui al Verbale n. 15 si deduce che, essendo nominata solo la laurea specialistica come eventuale naturale prosecuzione della laurea triennale, e non la laurea magistrale, quest'ultima deve essere ovviamente valutata un assestante titolo di studio a

cui deve essere assegnato un punto.

Si evidenzia, inoltre, come sia indiscutibile, e risulti anche per tabulas dal verbale n. 15 di ottobre 2022, che la Commissione abbia prima esaminato i curricula dei candidati, e successivamente, determinato le ulteriori specificazioni dei criteri di valutazione dei titoli, dopo aver quindi conosciuto quali titoli i singoli candidati possedevano, essendo essi indicati espressamente nella domanda.

Appare evidente l'illegittimità di tale operazione, essendo notorio che i criteri di valutazione dei titoli devono essere stabiliti astrattamente, prima di conoscere in concreto quali titoli i singoli candidati posseggano. Per tale motivo la procedura concorsuale impugnata potrebbe, addirittura, essere annullata.

Qualora invece si volesse ritenere legittima la correzione postuma dei criteri di correzione dei titoli si ribadisce come il Dott. Marco Cappuccio avendo conseguito Laurea triennale - L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (DM 270/04) in data 10 dicembre 2010 presso LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA e Laurea magistrale - LM-77 Scienze economico-aziendali, in data 26 marzo 2013 presso LUISS GUIDO CARLI di Roma, si dovrebbe veder attribuito 1 punto in più rispetto a quello assegnato.

2. **Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990.**

**Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 12 del dpr 487/1994.**

**Violazione del principio di uguaglianza.**

**Eccesso di potere. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia grave e manifesta.**

**Violazione del principio di equipollenza/equivalenza dei titoli accademici.**

**Disparità di trattamento.**

**Violazione e/o falsa applicazione dei DM 509/1999, DM 270/2004.**

**Violazione della par condicio concorsorum.**

**Difetto assoluto di motivazione.**

**Violazione del principio di buon andamento e del legittimo affidamento.**

**Sull'illegittimità dell'art. 7 punto 3 che equipara titoli di studio differenti**

E' noto che l'ideazione dei concorsi è regolata dalle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica sulle procedure concorsuali, di cui alla Direttiva del 24 aprile 2018, n. 3. Invero tale Direttiva precisa, sul piano generale, che *"non esiste una procedura o un modello di concorso standard valido per il reclutamento di qualunque professionalità.*

*Nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti, occorre di volta in volta modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere"; e costituisce il risultato di un processo più articolato, che trova radicamento nella previsione di cui all'art. 35, comma 5.2 del d.lgs. 165/2001 ("il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo*

*svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia”): una disposizione introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e che si inserisce nell’ambito di un più ampio intervento riformatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le amministrazioni pubbliche, ma – beninteso – traducendosi in linee guida di “indirizzo amministrativo, (...) nell’ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente” e che “sono ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni”.*

Non si contesta la discrezionalità propria dell’Amministrazione nella scelta delle modalità concorsuali, qualora si eserciti nel rispetto dei principi e delle disposizioni, anche di rango costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente e qualora sia ispirata alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.

**In questa sede si contesta l’interpretazione adottata dall’Amministrazione, qualora ritenesse legittima l’equiparazione di titoli di studio completamente differenti, ritenendo quindi corretta l’assegnazione di un solo punto al Dott. Marco Cappuccio!**

Invero, qualora l’art. 7 punto 3 fosse stato inteso diversamente dalla Pubblica Amministrazione, e cioè – nei limiti del “immaginabile” – nel senso che l’assegnazione di 1 punto debba essere riservata a tutti coloro che sono in possesso di una qualsivoglia laurea triennale ovvero quinquennale, allora l’operato amministrativo sarebbe comunque viziato da disparità di trattamento, illogicità ed irragionevolezza.

Equiparare titoli di laurea totalmente differenti rende l’art. 7 punto 3 del bando illegittimo.

In modo inammissibile, sembra che l’art. 7 punto 3, non abbia previsto la dovuta e doverosa differente “pesatura” delle lauree c.d. “brevi” rispetto alle lauree conseguite a seguito di un percorso quinquennale, livellandole tutte con l’attribuzione del medesimo punteggio.

Di fatto attribuendo a titoli di studio differenti ed espressione di un livello di competenze diversificate uguale pesatura e dunque operandone un’inammissibile livellamento non adeguatamente focalizzato per la selezione dei migliori e non rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione.

Secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza amministrativa l’equiparazione tra la laurea breve e la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento di cui al DM 9 luglio 2009 opera ai soli fini dell’accesso al concorso e non già ai diversi fini della valutazione dei titoli.

Infatti l’art. 7 punto 3 del bando prevede come vada assegnato 1 punto per “**ogni**” tipologia di laurea, quindi per ciascuna tipologia di laurea verrà attribuito un punto:

- 1 punto per ogni laurea;
- 1 punto per il diploma di laurea;
- 1 punto per la laurea specialistica;
- 1 punto per la laurea magistrale.

Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale, la laurea specialistica costituiscano un titolo di studio superiore rispetto a

quello della sola laurea triennale o del semplice diploma di laurea, pertanto ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'irragionevole disparità di trattamento inaccettabile tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate (cfr. *Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021*, T.A.R. Lazio sez. IV, 17.2.2022 n. 1739, e T.A.R. Lazio sez. IV, 10.3.2022 n. 1571).

Al fine di rafforzare tale assunto, il Collegio Sezione III ter, n. 12613/2021 ha richiamato le norme contenute nel decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, recante le disposizioni concernenti l'autonomia didattica degli atenei, dove si afferma che il corso di laurea triennale *"...ha l'obiettivo di assicurare una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali..."* mentre il corso di laurea magistrale *"...ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici..."*.

Inoltre, è stato chiarito che, *"se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale... il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio. ... Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale"* (TAR Lazio sez. III Ter n.12613/2021).

Risulta utile rilevare che, tale quadro interpretativo, ha trovato di recente conferma anche in una pronuncia cautelare del medesimo Tribunale Amministrativo Regionale.

L'ordinanza del 14 febbraio 2022 numero 1739 infatti, ha riconosciuto il medesimo principio di diritto, applicandolo al concorso indetto dal RIPAM per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 addetti all'ufficio per il processo.

Si aggiunga inoltre che, nell'ambito di un pubblico concorso, si deve aver riguardo alla verifica sostanziale dei titoli da valutare *"a prescindere dal nomen iuris"*; invero il Consiglio di Stato stabiliva come il titolo conseguito all'esito del percorso biennale della scuola di specializzazione delle professioni legali, è *"equiparabile ai master di corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515)"*; *"Nella valutazione dei titoli nei concorsi pubblici il principio sostanziale deve prevalere sul principio formale, perché diversamente si prevederebbe una illogica ed immotivata disparità di trattamento."*

*Nella fissazione dei criteri concorsuali di ammissione e selezione nei concorsi pubblici è da ritenere vincolante la previsione dell'Accordo in relazione a European Qualification Framework (EQF), con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione non potendosi disconoscere le differenze di durata del percorso professionalizzante"* (Consiglio di Stato, sez. III sentenza 9 febbraio 2022 n. 932).

E ciò per l'ovvia considerazione che l'attribuzione di una valutazione identica fatta per i due diversi tipi di laurea finisce con il "premiare" e/o comunque attribuire una pesatura senz'altro peggiore a quanti risultino in possesso della sola triennale.

Al contrario avrebbe dovuto operarsi una attribuzione che restituisse in modo proporzionale la diversa pesatura delle differenti tipologie di laurea.

In ragione di tale inammissibile ingiustificata disparità di trattamento fra i diversi candidati che hanno partecipato con due tipologie di lauree diverse, il ricorrente subiva una inammissibile decurtazione del punteggio spettantegli che ove non perpetrata gli avrebbe consentito di essere tra gli idonei vincitori.

Tale interpretazione appare, quindi, in totale **violazione del principio di uguaglianza** (attribuire 1 punto in maniera indiscriminata a qualsiasi tipologia di titolo universitario, pone in essere un'illegittima equiparazione tra percorsi accademici tra loro eterogenei che, invece, andavano valutati con l'assegnazione di punteggi differenziati, in maniera tale da premiare con un punteggio maggiore i titoli universitari di livello superiore); **in violazione dell'art. 35, Cost.** secondo cui lo Stato cura la formazione e l'elevazione culturale dei cittadini (attribuendo il medesimo punteggio a titoli di laurea totalmente differenti si scoraggia l'elevazione culturale e elimina la meritocrazia); **in violazione dell'art. 97, Cost.**, secondo cui l'agire della Pubblica Amministrazione deve conformarsi ai principi dell'efficienza, imparzialità e buon andamento (la disciplina dell'art. 97 Cost. è integrata anche da quanto previsto dal D.P.R. n. 497 del 1994, il quale, all'articolo 12 stabilisce l'obbligo in capo alla commissione esaminatrice di predisporre i criteri per addivenire alla produzione del punteggio. Si fa riferimento alla "griglia di valutazione", modificata nel caso di specie in corso d'opera, dopo lo svolgimento delle prove, e all'obbligo di motivazione, totalmente assente nel caso di specie ) ed **in totale violazione della L. n. 241/1990** secondo cui l'agire dell'Amministrazione deve ispirarsi ai canoni della motivazione e della trasparenza (l'equiparazione di titoli di studio che equivale a preparazione totalmente differente è invece immotivata ed oscura ne sono le ragioni).

\*\*\*

Alla luce di quanto esposto si chiede una rivalutazione dei criteri stabiliti ed un esame dell'iter seguito dall'Amministrazione nella decisione di tali criteri, essendo da tempo tramontata l'equazione "discrezionalità tecnica - merito insindacabile" (C. di S., sez. IV, n. 601 del 1999); pertanto il giudice amministrativo può ben svolgere il proprio sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della Pubblica Amministrazione, non solo tramite un mero controllo formale ed estrinseco sull'iter logico seguito dall'Amministrazione, ma anche per mezzo di una verifica diretta sull'attendibilità delle operazioni tecniche compiute sotto il profilo della loro correttezza (C.d.S., sez. VI, sent. n. 4960/2009).

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare - come invece accaduto nella specie - nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei

criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n. 6547).

Ed ancora, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per richiedere la rettifica in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente indicati.

\*\*\*

### **Illegittimità derivata**

E' lapalissiano considerare come le Graduatorie finali siano illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi - calendari - convocazioni - stipule contrattuali - immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli conseguiti, poiché ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Per quanto concerne il "fumus boni iuris", si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al "periculum in mora", nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati e alla conseguente rimodulazione della graduatoria finale di merito, affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli in possesso del ricorrente adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione del punteggio dovuto di un (1) punto in più previsto dall'art. 7 punto 3 del Bando per i titoli posseduti.

L'esigenza cautelare è evidente perché, stante l'avvenuta pubblicazione, a breve, in virtù di quanto previsto dall'art. 10 del Bando, i candidati saranno chiamati a manifestare, a pena di decadenza, la scelta dell'amministrazione di destinazione secondo le modalità che verranno

indicate sul sito istituzionale; di conseguenza, l'Amministrazione procederà poi con l'assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze dagli stessi espresse secondo l'ordine di graduatoria.

E' necessario ottenere, prima che non sia più possibile effettuare la scelta dell'amministrazione, un provvedimento cautelare che permetta il rapido riesame del punteggio del ricorrente con conseguente modifica della posizione in graduatoria che lo potrebbe portare dalla posizione n. 949 a una posizione prossima al n. 471 in cui diverrebbe idoneo e vincitore.

Laddove fosse riconosciuto vincitore per la corretta assegnazione del punteggio, è evidente che il ricorrente avrebbe diritto alla scelta che, in assenza di provvedimento cautelare per il riesame del punteggio, gli sarebbe inesorabilmente preclusa.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al rapido riesame dei titoli del ricorrente finalizzato al ricalcolo del punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della futura posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n. 1902/2011).

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, il ricorrente correrebbe il serio rischio di non essere assunto pur meritandolo.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente.

Conforta tale domanda il fatto che codesto Ecc.mo TAR abbia di recente riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, che *"la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessato al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)"* (così, tra i molti, il decreto cautelare monocratico n. 916 del 12 febbraio 2022). Parimenti, è stato ritenuto in altro caso *"di accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell'ammissione "con riserva" del ricorrente alla valutazione dei titoli e alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa"* (così, tra le molte, l'ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, n. 792 del 9 febbraio 2022). Ciò che più conta, nel delibare l'istanza di provvedimento cautelare monocratico proposta da altra candidata del medesimo concorso, che lamentava, al pari dell'odierno ricorrente, l'erroneo posizionamento in graduatoria per errore nella valutazione dei titoli, codesta Ecc.ma Sezione ha espressamente chiarito che, nonostante il decorso - nelle more - del termine del 24 gennaio 2022 fissato dall'Amministrazione per la scelta delle sedi da parte dei candidati risultati vincitori, *"la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessata al prosieguo della procedura selettiva; e,*

*conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio alla medesima spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)”. Come anticipato, all’esito della corretta e completa valutazione dei titoli presentati, il ricorrente avrebbe diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l’assunzione. Si impone pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nei precedenti sopra menzionati) l’immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all’esito del giudizio di merito.*

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora, il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online dell’amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati. Infatti, stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell’atto.

#### **ISTANZA EX ART. 53 CPA**

Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d’urgenza di cui all’art. 53 cpa per quanto già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali (scelta sedi – convocazione – stipula dei contratti – immissione in servizio), si chiede che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- in via istruttoria: disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l’integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- in via cautelare: sospendere, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, l’efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l’ammissione tra i vincitori del ricorrente e/o rettificare anche il punteggio dello stesso;
- nel merito: accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare, nei limiti dell’interesse del ricorrente, i provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi, e ordinare l’assegnazione di un maggior punteggio sui titoli; in ogni caso, disporre ogni provvedimento consequenziale inerente il collocamento utile nella graduatoria definitiva;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si volesse accogliere l'interpretazione volta ad equiparare titoli di studio di pesatura manifestamente differente si chiede l'accertamento dell'illegittimità del bando di concorso.

**Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002 (Ricorsi in materia di pubblico impiego), si dichiara versato nell'importo di € 325,00.**

In via istruttoria si allegano in copia:

- 1. passaporto Dott. Cappuccio;**
- 2. domanda di partecipazione;**
- 3. attestato di laurea;**
- 4. attestato di laurea magistrale;**
- 5. ricevuta di partecipazione;**
- 6. attestato di partecipazione;**
- 7. verbale n. 15 del 06 ottobre 2022;**
- 8. graduatoria finale;**
- 9. graduatoria dei vincitori.**

Salvis iuribus.

Con Osservanza.

Roma, lì 15.06.2023

Avv. Irene Criscuolo  
(Firmato Digitalmente)